

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DELLA FONDAZIONE PARSEC

INDICE

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

- 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- 2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PARTE II – CONTRATTI SOPRA SOGLIA

- 3) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

PARTE III – CONTRATTI SOTTO SOGLIA

- 4) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
- 5) CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE
- 6) QUALIFICAZIONE
- 7) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
- 8) CAUZIONI
- 9) TERMINI DI PAGAMENTO

PARTE IV – CONTRATTI ESCLUSI E DISPOSIZIONI FINALI

- 10) CONTRATTI ESCLUSI
- 11) DISPOSIZIONI FINALI

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione dei beni e servizi necessari per l'attività di Fondazione Parsec Parco della Scienza e della Cultura (di seguito "Fondazione").

1.2 Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione di beni e servizi avvenga nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice"), e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

1.3 Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, previsti dal bando o dalla lettera d'invito, ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

1.4 Nell'attività negoziale la Fondazione assicura inoltre il rispetto del sistema di deleghe e procure stabilite internamente tramite il Piano Anticorruzione e il Codice Etico, e garantisce l'assenza di conflitto di interessi e l'adeguata gestione dei processi in materia di sicurezza del lavoro.

1.5 L'attività contrattuale della Fondazione, ove non diversamente previsto, dovrà inoltre svolgersi nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

ART. 2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento sono dettate in conformità a quanto stabilito dal Codice, ed in particolare all'art. 125 dello stesso in materia di acquisiti di servizi e forniture in economia.

PARTE II – CONTRATTI SOPRA SOGLIA

ART. 3) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

3.1 L'acquisto di beni e servizi, di importo **pari o superiore alla soglia comunitaria**, verrà effettuato con le **procedure ad evidenza pubblica** in ambito comunitario previste dal Codice o dalle specifiche normative di settore in vigore, se ed in quanto applicabili alla Fondazione, cui si rinvia.

3.2 Si intendono **sopra soglia** comunitaria, ai sensi delle norme attualmente in vigore per i settori nei quali opera la Fondazione, le **forniture di servizi di importo pari o superiore a 209.000,00 euro**, e i lavori pari o superiori a **1.000.000 euro** stimati al netto dell'imposta sul valore aggiunto come da art. 35 c. 1 del Codice.

PARTE III – CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ART. 4) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

4.1 L'acquisto di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui al precedente articolo 3, viene effettuato **"in economia"** mediante **amministrazione diretta** ovvero mediante procedura di **cottimo fiduciario**, previa individuazione del Responsabile del procedimento. L'affidamento in economia avviene nel rispetto dei principi di:

1. economicità;
2. efficacia;
3. imparzialità (correttezza nella valutazione);
4. parità di trattamento (valutazione eque dei concorrenti);
5. trasparenza (conoscibilità delle procedure);
6. proporzionalità (adeguatezza dell'azione rispetto all'obiettivo);
7. rotazione (nessun consolidarsi di rapporto con specifici operatori)

4.2 Il ricorso all'acquisizione in economia è consentito nelle ipotesi espressamente contemplate dal Codice e, precisamente, con le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,

adeguatamente motivato ai sensi del punto 4.9;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 euro per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque operatori economici** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e per le forniture di servizi pari o superiori a 209.000 euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

4.3 L'amministrazione diretta comporta l'acquisto di beni o servizi con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Fondazione.

4.4 Il cottimo fiduciario è una **procedura negoziata** con operatori di mercato, in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

4.5 Per l'individuazione del contraente nella procedura negoziata, il Responsabile del procedimento invia una Lettera di invito agli operatori economici la quale dovrà contenere le sotto indicate informazioni:

a) l'oggetto della prestazione;

b) le caratteristiche tecniche e le qualità del bene o del servizio richiesto;

c) le modalità di fornitura o di esecuzione della prestazione richiesta;

d) le modalità ed i tempi di pagamento;

e) le eventuali garanzie richieste;

f) le eventuali penalità;

g) l'importo massimo previsto;

h) il criterio di aggiudicazione nonché ogni ulteriore elemento che si rendesse necessario in relazione alla particolarità della prestazione richiesta;

i) l'obbligo a carico del concorrente di restituire copia della Lettera d'invito sottoscritta per accettazione;

j) il giorno e l'indirizzo ove dovranno essere fatte pervenire le offerte.

4.6 La Lettera d'invito dovrà prevedere un termine di almeno cinque giorni lavorativi per il ricevimento delle offerte, salvo nei casi di urgenza per i quali il predetto termine può essere ridotto a due giorni lavorativi. La richiesta agli operatori economici dovrà essere effettuata per iscritto, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

4.7 Per la presentazione dell'offerta è richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con l'indicazione, sulla busta, della denominazione della ditta partecipante e la gara per cui concorre.

4.8 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

4.9 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato con richiesta di almeno 3 (tre) preventivi a operatori economici, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta. In alternativa e con finalità di contenimento della spesa possono essere utilizzati gli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici di aggregazione delle centrali di committenza.

4.10 Per le spese minute per beni e servizi di importo inferiore a 150 euro è consentito l'utilizzo della cassa economale, con separata gestione e rendicontazione mensile.

ART. 5) CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

5.1 Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei sotto

indicati criteri di selezione del contraente:

a) prezzo più basso, qualora la prestazione oggetto dell'affidamento debba essere strettamente conforme alle prescrizioni contenute nella Lettera d'invito o negli appositi Capitolati o Disciplinari;

b) offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità ai criteri indicati nella Lettera d'invito.

5.2 In entrambi i casi sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all'importo fissato a base d'asta.

5.3 La Fondazione, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti nonché del dovere di imparzialità, può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione, con provvedimento motivato, qualora ritenesse l'offerta migliore non congrua.

ART. 6) QUALIFICAZIONE

6.1 L'affidatario di forniture e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dalla normativa vigente.

6.2 Tali requisiti vengono attestati al momento della partecipazione alla procedura in economia mediante dichiarazione sostitutiva ai conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e prima dell'aggiudicazione definitiva si procede alla verifica, presso gli enti preposti, della regolarità contributiva, retributiva e tributaria dell'aggiudicatario.

ART. 7) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

7.1 Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, l'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal Responsabile del procedimento; nel caso di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Responsabile del procedimento.

7.2 L'aggiudicazione definitiva può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purché valida e dichiarata congrua.

7.3 Ferma restando la possibilità per la Fondazione di effettuare controlli a campione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, all'aggiudicatario potrà essere richiesta, ai fini della formalizzazione del rapporto, la documentazione necessaria a comprovare quanto dal medesimo autocertificato.

7.4 Il contratto affidato mediante acquisizione in economia è stipulato attraverso scrittura privata non autenticata sottoscritta dal Presidente della Fondazione nel rispetto del termine dilatorio previsto dal Codice.

ART. 8) CAUZIONI

8.1 Per forniture ovvero servizi ad esecuzione continuata o periodica di importo superiore ad euro 40.000,00 (IVA esclusa) prima della sottoscrizione del contratto di cottimo o della spedizione dell'ordine, la Fondazione potrà richiedere una cauzione pari al 10% del valore di aggiudicazione, costituita secondo le modalità di cui all'art. 75, commi 3 e 4 del Codice. 8.2 La cauzione definitiva viene svincolata alla conclusione del servizio, previa verifica della regolare esecuzione dello stesso.

ART. 9) TERMINI DI PAGAMENTO

9.1 I pagamenti sono disposti dal **Direttore della Fondazione** entro il termine previsto dalla Lettera d'invito, dal contratto ovvero, in mancanza, non oltre il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle fatture.

9.2 La liquidazione dei corrispettivi per i beni e servizi acquisiti in economia è preceduta dalla verifica da parte del Responsabile del procedimento della regolare esecuzione delle prestazioni richieste, della regolarità fiscale e previdenziale (DURC) e delle ulteriori condizioni eventualmente pattuite.

9.3 L'attestazione dell'avvenuta verifica può anche essere contenuta direttamente nell'atto di liquidazione di regolare fattura o nota spese, entro i termini previsti dal singolo contratto.

PARTE IV – CONTRATTI ESCLUSI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10) CONTRATTI ESCLUSI

10.1 Nel caso in cui la Fondazione dovesse operare in ambiti esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice, ovvero per attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, verrà assicurato il rispetto dei principi del Codice stesso.

10.2 I contratti di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2222 e ss. del codice civile non sono soggetti all'applicazione del presente Regolamento, né alla normativa di cui al D. Lgs. 50/2016, in quanto non riconducibili Regolamento per l'acquisto di beni e servizi alla fattispecie del contratto di appalto, a condizione che siano conclusi con professionisti

(i) iscritti ad Albi professionali e

(ii) il cui lavoro non sia organizzato in forma imprenditoriale.

ART. 11) DISPOSIZIONI FINALI

11.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento dovrà farsi riferimento al Codice ed, in generale, alla normativa vigente.

11.2 Qualora successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Codice subisca delle modifiche o integrazioni ad oggi non previste o comunque la materia subisca una nuova regolazione a livello nazionale o regionale, la Fondazione sarà tenuta ad adeguare il Regolamento alla normativa sopravvenuta, applicando comunque nelle more la disciplina nazionale o regionale applicabile.

11.3 Nessun contratto potrà essere frazionato artificialmente al fine di eludere norme vigenti ovvero procedure aziendali e/o regole del presente Regolamento.

11.4 Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal budget, dal programma degli investimenti, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

11.5 Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è reso pubblico sul sito internet istituzionale, il che non costituisce in alcun modo avvio di gara d'appalto o di altra procedura ad evidenza pubblica.